

Motivi e principali argomenti

Richiedente:

La ricorrente

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:

Marchio denominativo «VITA-KRAFT» per prodotti rientranti nelle classi 1, 3, 4, 12 e 19 (tra l'altro prodotti chimici per l'industria, la scienza, la fotografia, l'agricoltura, l'orticoltura e la silvicoltura, preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato, olii e grassi industriali, veicoli e materiali da costruzione non metallici)
— Domanda n. 303909

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:

KRAFFT S.A.

Marchio o segno rivendicato:

I marchi figurativi spagnoli «krafft» per prodotti rientranti nelle classi 1, 3, 4, 12 e 19 (tra l'altro prodotti chimici per l'industria, la scienza, la fotografia, l'agricoltura, l'orticoltura e la silvicoltura, preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato, olii e grassi industriali, veicoli e materiali da costruzione non metallici)

Decisione della divisione di opposizione:

Rigetto della domanda con riguardo alle classi 1 e 3 e rigetto dell'opposizione con riguardo alle classi 4, 12 e 19

Decisione della Commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso della KRAFFT S.A. riguardo ai seguenti prodotti di cui alla domanda: «candele, stoppini» per la classe 4; «veicoli, apparati di locomozione terrestri, aerei e nautici» per la classe 12 e «costruzioni trasportabili non metalliche; monumenti non metallici» per la classe 19; e rigetto del ricorso della ricorrente riguardo a tutti i prodotti di cui alla domanda per le classi 1 e 3

Motivi del ricorso:

- Violazione dell'art. 43, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94⁽¹⁾ e della regola 22, n. 2, del regolamento di esecuzione⁽²⁾;
- Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).

Ricorso del sig. Wolf-Dieter Graf Yorck von Wartenburg contro La Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 novembre 2002

(Causa T-360/02)

(2003/C 55/76)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 27 novembre 2002, il sig. Wolf-Dieter Graf Yorck von Wartenburg, residente in Wittibreut (Germania), rappresentato dall'avv. H.-H. Heyland, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- accertare che la Commissione, in quanto parte dell'autorità investita del potere di nomina, ha modificato la decisione 22 giugno 2000 e il conseguente procedimento di reclamo R/332/2002, in contrasto con le disposizioni legislative e amministrative, in quanto ha annunciato una modifica della decisione 22 giugno 2000, non ha proceduto, su opposizione del ricorrente e dei diretti interessati dalla decisione, all'audizione della rappresentanza del personale, semplicemente non ha tenuto conto dei requisiti formali del pignoramento ai sensi della legge tedesca e belga, nonostante questi le fossero stati comunicati per iscritto, e ha, invece, incaricato l'ufficiale giudiziario M di preparare un piano di ripartizione che essa ha ricevuto e non ha attuato senza addurre motivazione;

- condannare la Commissione, in quanto parte dell'autorità investita del potere di nomina, a dare esecuzione al piano di ripartizione dell'ufficiale giudiziario M del 19 agosto 2002, in ogni caso per l'importo della sua pensione, il quale, secondo il diritto belga, è escluso dal pignoramento dell'ufficiale giudiziario V del 18 marzo 2002;
- condannare la Commissione, in quanto parte dell'autorità investita del potere di nomina, a risarcire al ricorrente tutti i danni, in particolare a risarcire gli interessi relativi a crediti per il finanziamento del periodo in cui il ricorrente non ha percepito la pensione, nonché i danni morali a discrezione del giudice, ma ammontante almeno a EUR 1,00, i costi per il perseguimento dei suoi diritti, in quanto la sua pensione, a partire dal maggio 2002, viene interamente versata all'ufficiale giudiziario M, anche se la convenuta è a conoscenza del fatto che, e sarebbe dovuta esserne a conoscenza anche senza una comunicazione corrispondente, tale comportamento è illegittimo, laddove l'ammontare del risarcimento dei danni materiali in ragione del persistente mancato adempimento agli obblighi potrebbe essere determinato solo nel caso in cui venisse accolta la domanda di accertamento.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, ex agente temporaneo, ora in pensione, percepisce una pensione secondo il regime pensionistico comunitario. Secondo il ricorrente la Commissione ha disposto pagamenti illegittimi per alimenti in favore della moglie divorziata del ricorrente, a partire dalla pensione di quest'ultimo.

Il ricorrente fa valere che la Commissione, effettuando detrazioni dalla sua pensione ha agito in modo contrario a disposizioni legislative e amministrative. Inoltre, essa avrebbe violato il suo diritto ad essere sentito.

Ricorso della Wieland-Werke AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 9 dicembre 2002

(Causa T-367/02)

(2003/C 55/77)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 9 dicembre 2002, la Wieland-Werke AG, con sede in Ulm (Germania), rappresentata dai sigg. St. Gruber e F. Graf von Stosch, Rechtsanwälte, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'Ufficio convenuto 25.09.2002 nel procedimento R 338/2001-1;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario in oggetto: Il marchio denominativo «SnTEM» — Domanda di registrazione n. 1421734.

Prodotti o servizi: Prodotti della classe 6 (tra cui semilavorati metallici sotto forma di lamiere, nastri, strisce, fili, tubi, profilati, barre).

Decisione impugnata dinanzi alla commissione di ricorso: Diniego di registrazione da parte dell'esaminatore.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi del ricorso: — Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c) del regolamento (CE) n. 40/94, in quanto il marchio non sarebbe descrittivo.

Ricorso della Wieland-Werke AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 9 dicembre 2002

(Causa T-368/02)

(2003/C 55/78)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 9 dicembre 2002, la Wieland-Werke AG, con sede in Ulm (Germania), rappresentata dai sigg. St. Gruber e F. Graf von Stosch, Rechtsanwälte, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).